

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1. DATI TECNICI.** Ogni dato tecnico dei prodotti venduti è soggetto alle modifiche che la venditrice e le Case costruttrici si riservano di apportare in qualunque momento.
- 2. CONSEGNE.** Le consegne di quanto oggetto di vendita sono effettuate franco sede CTE SpA. Le consegne in luogo diverso devono essere pattuite per iscritto. In tale ipotesi la merce viaggia a rischio, pericolo e responsabilità del Cliente. I termini di consegna concordati, salvo contraria pattuizione per iscritto, non sono mai essenziali. In ogni caso si intendono prorogati in ipotesi di eventi imprevisi (fra i quali sono espressamente compresi gli scioperi), di ritardi di consegna delle macchine da parte delle Case costruttrici, ovvero conseguenti al trasporto, all'espletamento di pratiche bancarie, valutarie, doganali o simili, o ancora a eventuali esigenze di montaggio, controllo o messa a punto. CTE SpA è esonerata da qualsiasi responsabilità od obbligo in merito.
- 3. RITIRO DEI MEZZI.** Il Cliente deve ritirare i Prodotti alla data indicata da CTE SpA. Decorso 30 (trenta) giorni senza che il Cliente abbia ritirato la merce, CTE SpA avrà la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto di chiedere il pagamento degli interessi moratori di legge di cui all'art. 4, oltre al risarcimento del maggior danno eventualmente derivato dal mancato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente. CTE SpA avrà inoltre diritto di trattenere definitivamente gli anticipi ed ogni rata pagata del Cliente così come il diritto di vendere a terzi la merce non ritirata. La differenza tra il prezzo contrattuale (aumentato dei costi di custodia) ed il prezzo ricavato dalla vendita in danno costituisce debito del Cliente porterà interesse moratorio convenzionale in misura pari a quella per il ritardato pagamento di cui all'art. 4.
- 4. ACQUISTO IN LEASING.** In ipotesi di acquisto mediante società di leasing, con il perfezionamento del contratto di leasing, che dovrà avvenire nel termine massimo di 30 gg., verrà meno la presente proposta con conseguente diritto del proponente di ottenere in restituzione la somma versata una volta pagato integralmente il prezzo da parte della società di leasing. In ogni caso, in ipotesi di mancato perfezionamento del contratto di leasing, il proponente rimarrà vincolato alla presente proposta per il termine di 180 giorni maggiorato del periodo in cui vi sono state trattative con la società di leasing. In ipotesi in cui il prezzo di vendita sia dilazionato il Cliente riconosce la riserva di proprietà sul bene di cui alla presente proposta fino all'integrale pagamento del prezzo maggiorato di interessi e spese e si impegna a tenere CTE SpA indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole o danno cagionato anche a terzi in conseguenza dell'utilizzo della macchina oggetto della presente proposta.
- 5. PAGAMENTI.** Salvo diverse pattuizioni scritte, i pagamenti dovranno essere effettuati alla consegna del prodotto compravenduto. Sugli eventuali ritardati pagamenti decorreranno a favore di CTE SpA gli interessi di mora previsti dal D.lgs. 231/2002. In ipotesi di ritardato pagamento CTE SpA è autorizzata ad emettere ricevuta bancaria, cambiale o tratta.
- 6. PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E RISCHI.** Quando il pagamento del prezzo è dilazionato, l'acquirente diverrà proprietario della merce soltanto all'atto del pagamento dell'intero prezzo, degli interessi e delle spese. La vendita infatti, nell'ipotesi considerata, è fatta ed accettata con la riserva della proprietà. I rischi sono assunti dall'acquirente al momento della consegna franco sede di CTE SpA, fermo quanto stabilito all'art. 2 per consegne in luogo diverso. In ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, resta convenuto che le rate di prezzo pagate restano comunque acquisite al venditore a titolo d'indennità, fatto salvo il maggior danno.
- 7. RIPARAZIONI, MANUTENZIONI E RESPONSABILITÀ.** L'eventuale fornitura da parte di CTE SpA di assistenza e prestazioni tecniche per manutenzione e riparazioni della macchina, non determina, da parte di CTE SpA medesima, assunzione di qualsivoglia responsabilità.
- 8. UTILIZZO DELLE MACCHINE.** All'acquirente, con esclusione di ogni responsabilità della venditrice, compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impiego della macchina. Incombe, in particolare, sull'acquirente il controllo in ordine alla sua efficienza e, in particolare, la verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa antinfortunistica ed il rispetto di tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso del macchinario.

9. OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE. Incombe su parte acquirente, con esenzione di responsabilità della venditrice la verifica in ordine al puntuale rispetto di disposizioni normative anche in ambito antinfortunistico. In particolare, per le attrezzature di lavoro soggette alla disciplina delle verifiche periodiche, è fatto obbligo alla parte acquirente di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL della sua messa in servizio e di richiedere la verifica periodica annuale all'ente competente. CTE SpA non si assume qualsivoglia responsabilità penale e civile derivante dall'inosservanza di disposizioni di Legge da parte dell'acquirente o utilizzatore.

10. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA. La garanzia CTE è valida dalla data di consegna al cliente utilizzatore riportata sulla "dichiarazione di presa in consegna e copre i difetti di fabbricazione dell'attrezzatura. La denuncia dei difetti deve essere comunicata per iscritto dall'acquirente entro e non oltre 5 gg dalla scoperta ed entro il termine di scadenza della garanzia. **La garanzia è da ritenersi non valida se non verrà compilata, firmata e restituita a CTE SPA la dichiarazione di presa in consegna contenuta nel certificato di garanzia, a cui si rimanda per tutte le altre condizioni.** GARANZIA SU

AUTOCARRI/VEICOLI: la copertura della garanzia del fabbricante vale su territorio nazionale e nei paesi esteri dove è presente una rete di assistenza relativa a quello specifico modello di veicolo. Nel caso di veicoli venduti in paesi esteri dove non c'è copertura della garanzia, eventuali condizioni particolari dovranno essere concordate in fase di vendita.

11. DIRITTO APPLICABILE E FORO DI COMPETENZA. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è riconosciuta la competenza in via esclusiva del Foro di Rovereto, qualunque sia il modo e il luogo convenuti per il pagamento e la consegna.

12. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE. Il cliente non potrà sollevare eccezioni in ordine all'esecuzione della prestazione contrattuale da parte di CTE SpA se non avrà adempiuto integralmente

alle proprie obbligazioni, concernenti in particolare il pagamento per la prestazione, le spese e gli interessi.

13. CESSIONE DEL CREDITO. CTE SpA è autorizzata a cedere il credito derivante dal presente contratto a primaria società di factoring o di credito.

14. DOMICILIO. A tutti gli effetti del contratto CTE SpA elegge il proprio domicilio presso la sede legale di Via Caproni 7 - 38068 Rovereto (TN), e il cliente elegge il proprio domicilio come indicato nel presente modulo. Le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicili saranno valide a tutti gli effetti di legge. Ogni modifica di domicilio per essere valida dovrà essere notificata all'altra parte mediante lettera raccomandata a/r. In caso di mutamento di domicilio senza la prescritta comunicazione, le parti si danno atto che i domicili rimangono quelli di cui al preambolo del contratto.